

N. 00692/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso avente numero di registro generale 254 del 2016, proposto da:

- Edil Lucana 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Faraone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Enzo Faggella, in Potenza, alla via Pretoria n. 12;

contro

- SOA Rina s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Damonte e Luca Di Mase, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Potenza, alla via N. Sauro n. 102;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. n. NA/16/00658/LES del 27 aprile 2016, recante diniego di rilascio di attestazione SOA;

- di ogni altro provvedimento, conseguente o comunque connesso, ancorché non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soa Rina s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il referendario Benedetto Nappi;

Uditi per le parti gli avvocati Vittorio Faraone e Luca Di Mase;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con atto spedito per la notificazione il 7 maggio 2016, depositato il successivo 11 di maggio, la Edil Lucana 2000 s.r.l. è insorta avverso l'atto in epigrafe, con il quale, sul rilievo dell'insussistenza del requisito di cui all'art. 38, n. 1, lett. 2) d.lgs n. 163/2006, la SOA intimata ha comunicato l'impossibilità di accertare la sussistenza dei requisiti di qualificazione ed ha chiesto l'importo contrattuale pattuito, pari ad euro 7.367,17.

1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto la violazione di legge (art. 21-*septies* legge n. 241/1990), l'incompetenza funzionale e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti.

2. Si è ritualmente costituita in giudizio la società intimata, eccependo, in rito, l'inammissibilità del ricorso per più profili, tra cui il difetto di giurisdizione, nonché, nel merito, la sua infondatezza.

3. Alla camera di consiglio dell'8 giugno 2016 il Collegio, sussistendone i presupposti, ha dato avviso alle parti dell'intendimento di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. Quindi, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

4.1. La questione all'esame del Collegio investe, come si è anticipato, la nota del 27 aprile 2016, prot. n. NA/16/00658/LES, con la quale la resistente ha comunicato a parte ricorrente, in adempimento di quanto convenuto tra le parti con contratto del 3 febbraio 2015, la propria oggettiva impossibilità di

rilasciare l'attestazione di qualificazione richiesta, per le ragioni ivi riportate.

4.2. A tal riguardo, occorre considerare che il procedimento di qualificazione delle imprese è disciplinato dagli artt. 60, 63 e 64 del d.P.R. 207/2010.

4.2.1. In particolare, le imprese interessate stipulano un contratto di diritto privato con una società organismi di attestazione – SOA, e quest'ultima, all'esito dell'istruttoria di rito, rilascia ovvero nega l'attestazione richiesta. L'art. 71 del d.P.R. n. 207/2010 demanda, altresì, all'ANAC la vigilanza sul sistema di qualificazione e sull'attività svolta dalle SOA, anche in ordine alle attestazioni rilasciate.

La medesima Autorità controlla, inoltre, le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere l'attestazione, qualora le imprese interessate ne facciano richiesta.

4.3. In tale prospettiva, ritiene il Collegio, così dando continuità ad un condivisibile orientamento giurisprudenziale, che il quadro normativo di riferimento scinda in due fasi autonome l'iter di qualificazione delle imprese, tenendo ben distinto: *“il rapporto che intercorre l'Autorità e le SOA da quello che si instaura tra queste ultime e le imprese da qualificare. Tale distinzione attiene sia alla natura che agli effetti che ciascuna di dette relazioni è suscettibile di produrre: a) quanto alla prima, essa si estrinseca in un tipico rapporto pubblicistico, atteso che il potere di autorizzazione, controllo e vigilanza dell'Autorità sulle SOA costituisce espressione di una potestà amministrativa, a fronte della quale è possibile configurare esclusivamente interessi legittimi; b) opposta è la conclusione in merito al secondo tipo di relazione, in cui SOA ed impresa aspirante all'attestazione sono legate da un vincolo privatistico, che deriva dalla sottoscrizione di un apposito contratto, il cui sinallagma si sostanzia nella prestazione della SOA di verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'attestazione richiesta e nella controprestazione di riconoscere un compenso”* (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 21 marzo 2016, n. 3455).

4.4. Ne consegue che le controversie che discendono dall'esecuzione di quest'ultimo rapporto, quali quella di cui è questione, rientrano nella sfera di cognizione del giudice ordinario.

5. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di

inammissibilità del ricorso, con indicazione, ai sensi dell'art. 11, n. 1, cod. proc. amm., del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione.

6. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)